

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 88
a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

INTERVENTI A FAVORE DEGLI EREDI DI APPARTENENTI ALLE FORZE
DELL'ORDINE, ALLE FORZE ARMATE, AI VIGILI DEL FUOCO E ALLE FORZE DI
POLIZIA MUNICIPALE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO DOVERE

Signori Consiglieri,

il progetto di legge è finalizzato alla concessione di sovvenzioni da parte della Regione Marche a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere.

Le sovvenzioni di cui alla presente proposta di legge vogliono porsi come complementari rispetto ad altre pubbliche o private concesse per le medesime circostanze e rispondono a finalità di natura solidaristica perseguite dalla comunità regionale nei confronti di soggetti che svolgono, in condizioni di pericolo, attività di particolare utilità sociale. L'intervento proposto, sia pure circoscrivendo l'ambito di intervento, segue il solco tracciato con la legge finanziaria dello Stato n. 266/2005, articolo 1, commi 562 e 563.

L'intervento legislativo proposto, come già evidenziato, da un lato si occupa esclusivamente all'ipotesi di decesso, e dall'altro circoscrive l'ambito soggettivo di erogazione dei benefici regionali ad appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale, riconoscendo nell'attività ad essi caratteristiche di particolare meritevolezza tali da giustificare, ove "caduti nell'adempimento del proprio dovere", l'intervento solidaristico della comunità marchigiana a favore degli eredi (articolo 1).

Per tale finalità la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di euro 30.000,00. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione della relativa sovvenzione. (articolo 2).

Infine con l'articolo 3 si definisce la copertura della spesa, che per l'anno 2022 è autorizzata nell'importo di 100.000,00 euro mediante utilizzo delle risorse iscritte a carico della Missione 01 (Servizi istituzionali e di gestione) Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) del bilancio di previsione 2022/2024.

Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

